

Articolo 1 FINALITA'

1 – In attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno "Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione" e della Deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 09/07/2007, è istituita una Consulta Comunale per la realizzazione dei seguenti obiettivi nei confronti dei cittadini comunitari ed extracomunitari immigrati, semplicemente denominati in seguito cittadini stranieri:

- a) rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico, favorendo la comunicazione e la reciproca conoscenza;
- b) reciproco riconoscimento e valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa;
- c) valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato;
- d) eliminazione di ogni forma di razzismo o di discriminazione, garanzia dell'effettiva integrazione sociale;
- e) promozione della partecipazione alla vita sociale ed istituzionale locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza.

La Consulta promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

2 – La Consulta ha sede presso il Comune ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio relativamente alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano i soggetti e le problematiche sopra menzionati.

3 – La Consulta esercita le sue funzioni in piena autonomia, per quanto riguarda la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, operando per un raccordo con amministratori e consiglieri comunali.

Articolo 2 COMPITI

1 - La Consulta ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche comunali riguardanti il fenomeno migratorio e l'integrazione sociale della popolazione non italiana, di dare espressione alle differenze, attraverso funzioni di confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti degli Organi dell'Amministrazione Comunale.

2 – La consulta esprime proposte ed elabora progetti di intervento locale in ordine alle finalità di cui all'art. 1, ed in particolare:

- svolge attività di ricerca sulla condizione del cittadino straniero nell'ambito comunale;
- valuta lo stato di attuazione nel Comune delle norme contenute in leggi, regolamenti e convenzioni internazionali rispetto le forme di tutela dei diritti e la conoscenza dei doveri previsti dalle stesse;
- promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura della comunicazione e della reciproca conoscenza tra cittadini stranieri ed italiani;
- raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione dello straniero immigrato e dei soggetti deboli (donne e minori) ed opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata a causa della provenienza, della cultura e della religione;
- promuove la partecipazione della popolazione non italiana alla vita politica ed alla gestione della pubblica amministrazione;
- elabora progetti diretti al pieno riconoscimento dei diritti del cittadino straniero con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla integrazione sociale e culturale, alla tutela dell'identità culturale.

Articolo 3

COMPOSIZIONE E DURATA

1 – La Consulta è costituita da:

a) Sindaco o suo Delegato con funzioni di Presidente della Consulta. Egli è, rispettivamente alle esigenze manifestate in forma scritta dalla Consulta, l'unico interlocutore con l'Amministrazione Comunale. Essendo la Consulta organo consultivo, nessun componente potrà ritenersi pubblico portavoce di detto organismo. Ognuno è libero di fare dichiarazioni sui lavori della Consulta, ma tali dichiarazioni rappresentano soltanto la qualifica personale di chi le pronuncia.

b) Funzionario responsabile del settore di competenza o suo delegato, con funzioni di Segretario della Consulta;

c) *Non più di Numero 5* cittadini stranieri eletti dalla popolazione straniera (comunitaria ed extracomunitaria) maggiorenne (18 anni compiuti), regolarmente soggiornante e residente, in rappresentanza della popolazione straniera residente nel Comune, garantendo la rappresentatività delle nazionalità presenti nel territorio comunale che abbiano almeno *20 (venti)* cittadini residenti.

Le modalità per la elezione di detti rappresentanti vengono stabilite nell'Allegato A) al presente Regolamento.

d) *Numero 2* Consiglieri Comunali, *almeno* uno dei quali di "minoranza", in rappresentanza delle forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale;

e) *Numero 1* cittadino, *italiano o straniero, liberamente nominato* dalla Giunta Comunale che abbia avuto esperienze e competenze in relazione alle problematiche inerenti l'integrazione alla vita sociale e pubblica dello straniero immigrato.

2 - I componenti la Consulta restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

3 – La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita.

Articolo 4

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1 – La Consulta è convocata dal Presidente, che la presiede, in base agli impegni che la stessa definirà nel corso della prima riunione, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La Consulta si riunisce almeno *due* volte l'anno.

2 - Il Presidente può delegare le proprie funzioni per un periodo determinato ad un membro della Consulta stessa, scelto dallo stesso Presidente.

3 - Per la validità delle riunioni della Consulta è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più una dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti. Nel caso in cui uno dei componenti la Consulta non partecipi senza giustificato motivo alle riunioni per tre sedute consecutive, viene considerato decaduto e sostituito secondo il criterio "del primo escluso" tra i candidati votati, visto il verbale relativo alla risultanza della votazione di cui all'art. 3 punto C).

Parimenti saranno sostituiti secondo lo stesso criterio i componenti dimissionari o deceduti *o che siano decaduti per aver acquistato la cittadinanza italiana successivamente all'elezione.*

4 - La convocazione deve avvenire mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima. La Convocazione può avvenire anche per mezzo telematico, previa autorizzazione dei singoli membri componenti la Consulta.

5 - Ai lavori della Consulta, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare componenti della Giunta e del Consiglio Comunale ed anche rappresentanti esterni, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti sulla tematica in discussione.

6 - Le decisioni della Consulta sono assunte a voto palese. Nel caso in cui si verifichi parità di voti, prevarrà il voto del Presidente. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti per la proposta di modifica del presente regolamento. Delle sedute della Consulta viene redatto un sommario verbale, redatto dal segretario della stessa, che è tenuto a disposizione di ciascun componente presso gli uffici comunali.

7 - La Consulta può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Consulta. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Consulta, anche rappresentanti esterni alla Consulta e al Consiglio Comunale.

Articolo 5

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1 - La Consulta sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione dell'integrazione sociale del cittadino straniero a livello provinciale, regionale e nazionale; in particolare:

- con il Consiglio Territoriale dell'Immigrazione *attraverso i referenti Comunali preposti*;
- con l'Osservatorio sull'Immigrazione in Piemonte;
- con le Associazioni che a vario titolo si occupano delle problematiche relative agli immigrati stranieri.

Articolo 6

SUPPORTO ALLA CONSULTA

1 - Il Comune mette a disposizione della Consulta la sede, le attrezzature e i servizi necessari al suo funzionamento, anche in relazione a quanto stabilito nel primo comma.

2 - *La Consulta dovrà presentare al Consiglio Comunale entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sulle attività svolte e sull'impiego di eventuali fondi derivanti da contributi di istituzioni private e/o privati cittadini.*

ALLEGATO A) - Procedura relativa alla elezione dei rappresentanti della cittadinanza straniera comunitaria ed extracomunitaria.

1) Indizione delle Elezioni.

Il Sindaco con proprio atto indice le elezioni dei rappresentanti della popolazione straniera in seno alla Consulta, fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale, nomina i componenti della Commissione Elettorale (Presidente, segretario e n. 2 membri) addetta allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali.

Delle Elezioni è data adeguata pubblicizzazione ed informazione ai cittadini interessati a mezzo di manifesti e altro idoneo strumento.

Le Elezioni saranno indette entro sei mesi dalla esecutività della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del presente Regolamento.

2) Elettori.

Ogni cittadino straniero (comunitario ed extracomunitario) che ha compiuto i 18 anni, regolarmente soggiornante (=munito di titolo di soggiorno valido. Per il cittadino extracomunitario: carta di soggiorno o permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo [*permesso di soggiorno scaduto + ricevute di richiesta di rinnovo o prima della scadenza o nei 60 giorni successivi alla scadenza*]; per il cittadino comunitario: *attestazione di iscrizione anagrafica cittadini U.E. o attestazione permanente di soggiorno*) e residente (= iscritto nell'Anagrafe) nel Comune di Serravalle Scrivia da almeno *due anni* rispetto alla data di svolgimento della elezione, può partecipare alla votazione. La lista di coloro che possono avere diritto sarà predisposta dall'Ufficio Demografico secondo le risultanze anagrafiche per quanto attiene ai requisiti della maggiore età e della residenza, entro il giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle candidature. Il requisito del possesso del titolo di soggiorno sarà dimostrato dall'elettore al momento della votazione.

Non sono elettori coloro che sono in possesso oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza italiana.

3) Lista dei candidati.

Le liste delle candidature (non più di numero 1 per nazionalità) per la elezione dei componenti di cui all'art. 3, punto c) debbono pervenire al Comune entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione di specifico bando (scritto in italiano, francese, inglese, spagnolo, rumeno, albanese e arabo), da affiggersi dopo 20 giorni dall'emissione dell'atto del sindaco di indizione della elezione dei rappresentanti stranieri nella Consulta.

Possono proporsi alla candidatura gli elettori di cui al precedente punto 2) che:

a) sono residenti in Italia da almeno *4 anni*;

b) non sono oggetto di decreto di espulsione o allontanamento definitivo;

c) non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali (dichiarati falliti; sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; essere stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici).

Le liste devono contemplare un numero di candidati non inferiore a due e non superiore a cinque e identificarsi con un contrassegno.

Ogni lista dovrà essere sottoscritta da almeno tre e non più di cinque persone aventi i requisiti di cui al precedente punto 2) ed ogni elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati.

La scheda personale *dei candidati, allegata alla lista*, dovrà essere redatta su modulo predisposto dalla Commissione Elettorale e compilata in lingua italiana.

Le proposte di candidatura saranno valutate e approvate dalla Commissione Elettorale, *che ammetterà alla elezione le liste così formate* entro i due giorni successivi al termine ultimo per la presentazione.

Nel caso si presenti una sola lista in rappresentanza di una sola nazionalità, non si procederà alla elezione.

4) Votazione.

Sarà inviata, a mezzo posta, una lettera con la quale si dà avviso al cittadino straniero della votazione per l'elezione dei rappresentanti stranieri in seno alla Consulta nonché delle procedure per la elezione dei votati. A detta comunicazione sarà allegata la scheda di votazione, già predisposta *con i contrassegni delle liste e i nominativi dei candidati*.

L'elettore dovrà esprimere il proprio voto in modo univoco contrassegnando con una croce un solo candidato. La scheda votata, debitamente ripiegata, dovrà essere consegnata all'ufficio comunale che verrà indicato, personalmente dall'elettore cittadino straniero unitamente al proprio documento di identità ed al titolo di soggiorno che ne attesta la posizione regolare, entro i termini che verranno indicati nella comunicazione inviata.

Il cittadino straniero che consegnerà la sua scheda votata sottoscriverà la lista degli aventi diritto predisposta dal comune.

Le schede votate saranno racchiuse e custodite in apposita urna sigillata, presso l'ufficio addetto alla ricezione delle stesse.

5) Scrutinio e nomina dei rappresentanti.

Alla chiusura della votazione (= termine ultimo per la riconsegna della scheda votata) o al più tardi entro il giorno successivo, la Commissione elettorale procederà alle operazioni di scrutinio e alla nomina dei rappresentanti della popolazione straniera.

Per garantire la rappresentatività delle nazionalità presenti nel territorio comunale, saranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno di ciascuna lista, fino al raggiungimento dei seggi disponibili. A parità di voti sarà nominato il candidato appartenente alla lista che si è presentata per prima (farà fede il numero di protocollo e la data di presentazione).

Sarà poi stilata la lista dei candidati "non eletti" secondo l'ordine decrescente dei voti ottenuti all'interno di ciascuna lista (a parità di voti prederà chi è avanti secondo l'ordine di presentazione nella lista), da utilizzarsi per l'eventuale sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o deceduti appartenenti alla lista.

Di tutte le operazioni sarà tenuta nota con verbale sottoscritto dai componenti la Commissione Elettorale.